



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione di “AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Sardegna” riferita all’olio extra vergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 con il quale l’Unione europea ha provveduto, fra le altre, alla registrazione della denominazione di origine protetta “Sardegna” riferita all’olio extra vergine di oliva;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 1° ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2007 con il quale "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" è stata designata, quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta "Sardegna";

Visto il decreto 3 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione di cui sopra;

Vista la nota n. 196 del 24 ottobre 2016, acquisita al protocollo di questa Direzione con n. 19835 del 26 ottobre 2016, con la quale il "Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Sardegna dop" ha comunicato la conferma di "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura", quale struttura di controllo della denominazione protetta "Sardegna", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" sono stati approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con nota prot. n. 12860 del 30 giugno 2015;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare la suddetta struttura ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Sardegna";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Designazione)**

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" con sede in Cagliari, Via Mameli n. 126/d, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la denominazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

di origine protetta "Sardegna", registrata in ambito Unione Europea con Regolamento della Commissione (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007.

Articolo 2

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente, e dell'organo decidente i ricorsi, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 4

(Obblighi di comunicazione)

1. "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Sardegna", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" trasmette i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Sardegna" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

"AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge n. 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)